Codice A2205C
D.D. 27 ottobre 2026, n. 1687
''Fondazione Radical Design'' con sede in Barolo (CN). Provvedimenti in merito all'approvazione dello Statuto.

ATTO DD 1687/A2205C/2026 DEL 27/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE
A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia

OGGETTO: "Fondazione Radical Design" con sede in Barolo (CN). Provvedimenti in merito all'approvazione dello Statuto.

Premesso che

la "Fondazione Radical Design" con sede in Barolo (CN), Via Alba 26, C.F. 90059170044 risulta essere stata iscritta in data 19/05/2021 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 1501;

con nota acquisita al prot. n. 114444 del 24/07/2026, è stata presentata istanza di iscrizione del nuovo Statuto della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da atto a rogito della Dott. Fabrizio Donotti, notaio in Alba (CN), rep. n. 85022 del 15/07/2026, al fine di: "*riformare la Carta Statutaria, in vista del mutamento della denominazione sociale dell'Ente in <<Fondazione Vezza>>"*, come definito dalla nuova formulazione dell'articolo 1 dello Statuto;

vista la nota di sospensione del procedimento, ns. prot. n. 122746 del 14/10/2026, con la quale si evidenziava la distonia della formulazione dell'articolo 18, comma 3, del nuovo Statuto della Fondazione rispetto alle disposizioni del Codice di Procedura Civile vigenti in materia di competenza per territorio del giudice, di cui all'allegato 1;

dato atto che la Fondazione, con nota acquisita al prot. num. 122964 del 15/10/2026 e in ottemperanza ai rilievi evidenziati, ha diligentemente provveduto a inviare al Settore scrivente il nuovo verbale del Consiglio di Amministrazione, recante la delibera della riforma della citata norma statutaria, in armonia con le pertinenti disposizioni codicistiche processuali civili in vigore, redatto nella forma solenne dell'Atto Pubblico Notarile, rep. num. 85057 del 14/10/2026 a cura del Dott. Fabrizio Donotti, di cui all'allegato 2;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l’iscrizione, al n. 1501 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della “Fondazione Vezza” avente sede in Barolo (CN). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.
La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

%%%%%%%%%%%%%%%%

Del che richiesto, ho ricevuto il presente verbale, che ho letto ai comparenti che lo approvano e, in conferma, lo sottoscrivono, con me notaio, ai sensi di legge, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, essendo le ore dieci e minuti quarantacinque.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto mia personale direzione, ed in parte scritto a mano da me notaio.

Occupa, di un foglio, due intere facciate e, della terza, sin qui.

In originale firmato: Sandra Lesina - Charley Vezza - Axel Iberti - Fabrizio Donotti Notaio

(vi è l'impronta del sigillo)

Allegato "A" al n. 15.978

STATUTO DELLA "FONDAZIONE VEZZA"

La Fondazione è costituita per iniziativa dei Fondatori ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice civile.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art.1. Denominazione

La Fondazione è denominata "Fondazione Vezza".

Art.2. Sede

2.1. La Fondazione ha sede sociale in Barolo (CN), Via Alba n. 26, e potrà svolgere la sua attività entro l'ambito della Regione Piemonte.

2.2. L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nell'ambito della Regione Piemonte, potrà essere deliberato, all'unanimità, dall'Organo Amministrativo.

Art.3. Le Finalità Istituzionali

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed il patrimonio, dedotte le spese, dovrà essere destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali (le Finalità Istituzionali).

3.2. La Fondazione individua quale proprio scopo la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura intesa in senso lato (ivi compresi le tradizioni, i costumi, l'enogastronomia, eccetera) e dell'arte in ogni sua accezione, sia italiane che internazionali, attraverso iniziative volte a favorire e sviluppare la promozione, diffusione, e conoscenza delle stesse sul territorio piemontese.

Art.4. L'Oggetto Sociale

4.1. Nell'ambito ed in conformità alle Finalità Istituzionali, la Fondazione potrà pertanto (l'Oggetto Sociale):

- promuovere e gestire manifestazioni ed eventi in ogni forma ritenuta idonea, convegni, pubblicazioni, riviste, mostre;
- istituire premi, borse di studio;
- promuovere la formazione di personale specializzato, organizzando laboratori attrezzati o *workshop* in collaborazione con professionisti, docenti e/o aziende, eventualmente favorendo la costituzione di un centro studi;
- sviluppare in territorio piemontese l'interesse e l'attenzione per le espressioni artistiche e culturali intese in senso lato;
- promuovere e valorizzare un moderno contesto di benessere in cui la cultura, intesa nel senso più ampio, e l'arte svolgano la funzione di rilevanti risorse sociali.

4.2. La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie, purché non prevalenti e strumentali al perseguimento dell'Oggetto Sociale e delle Finalità Istituzionali della Fondazione, fra cui:

- amministrare e gestire musei e spazi museali avuti in concessione e/o gestione tramite apposite convenzioni;
- effettuare attività di merchandising;

- produrre materiale educativo e promozionale inerente l'Oggetto Sociale e le Finalità Istituzionali;
- pubblicare libri, riviste, eccetera;
- effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

4.3. La Fondazione potrà compiere, purché strumentali, ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare o mobiliare ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle Finalità Istituzionali. Non potranno essere svolte in ogni caso attività creditizie.

4.4. La Fondazione potrà collaborare con persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni, avvalendosi delle migliori risorse organizzative e culturali nazionali ed internazionali.

La Fondazione potrà, infine, fornire prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, al fine di approfondire e diffondere la conoscenza in senso ampio delle attività artistiche, musicali e letterarie.

Art.5 Durata, scioglimento e modifiche statutarie

5.1. La Fondazione ha durata illimitata.

5.2. La Fondazione si scioglie esclusivamente al ricorrere delle ipotesi previste dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, sentito il parere del Revisore, all'ente o agli enti senza scopo di lucro che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

In caso di scioglimento, i beni mobili e immobili eventualmente conferiti in comodato d'uso verranno restituiti ai soggetti che li hanno conferiti.

5.3. Il presente Statuto può essere modificato con delibera unanime dell'Organo Amministrativo e con assenso di tutti i Fondatori, fermo restando che le clausole relative al patrimonio, alla composizione e nomina degli organi sociali e al presente articolo non possono essere modificate.

Art.6. Il Fondo di Dotazione

6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione (il Fondo di Dotazione) e dal fondo di gestione (il Fondo di Gestione).

6.2. Il Fondo di Dotazione è costituito dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo e può essere incrementato:

a) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori, dai Membri di Diritto e dai Sostenitori;

b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori, dai Membri di Diritto e dai Sostenitori;

c) da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati;

d) dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate al Fondo di Dotazione.

Art.7. Il Fondo di Gestione

7.1. Il Fondo di Gestione, che è destinato al finanziamento corrente delle Finalità Istituzionali e delle spese di funzionamento della Fondazione, è costituito e alimentato:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al Fondo di Dotazione;

b) da elargizioni, disposizioni testamentarie, sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

c) dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione,

destinati al Fondo di Gestione.

7.2. E' vietata ogni distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, nonché di utili o avanzi di gestione.

Art.8. I Fondatori e i Membri di diritto

8.1. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

8.2. I Fondatori restano in carica a vita nelle cariche sociali da loro ricoperte. Per nessuna ragione potranno essere sostituiti, revocati o esclusi da qualunque carica sociale venga loro assegnata, salvo i casi di legge e quelli previsti nel presente Statuto.

8.3. Ai Fondatori subentreranno automaticamente, in caso di morte, con la qualifica di Membri di Diritto:

- i discendenti in linea retta;
- l'erede o gli eredi legali o testamentari a ciò specificamente indicati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private.

Art.9. Sostenitori

9.1. Assumono la qualifica di Sostenitori, in seguito a deliberazione dell'Organo Amministrativo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed i soggetti che contribuiscano al patrimonio/fondo di dotazione od al fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e con le modalità individuate dall'Organo Amministrativo.

9.2. L'acquisizione della qualifica di Sostenitore costituisce atto volontario che deve essere formalmente richiesto dal soggetto Sostenitore ed approvato con decisione insindacabile e unanime dell'Organo Amministrativo; la semplice sussistenza dei requisiti non dà diritto a tale qualifica.

Art.10. Gli organi della Fondazione

10.1. Sono organi della Fondazione: il Presidente della Fondazione, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione (di seguito l'Organo Amministrativo), e il Revisore.

Art.11. L'Organo Amministrativo

11.1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri.

Avuto riguardo alla fase di primo avvio della Fondazione, solo per i primi tre anni dalla costituzione della Fondazione medesima, l'Organo Amministrativo sarà costituito da un Amministratore Unico.

Spetta ai Fondatori unanimemente nominare l'Organo Amministrativo.

I Fondatori possono anche nominare loro stessi quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

11.2. L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo di tre anni. Gli amministratori rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I Consiglieri possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.

Salvo quanto indicato all'art. 8.2., l'Organo Amministrativo è revocabile, anche senza motivazione, in ogni tempo a seguito di decisione di almeno due Fondatori.

11.3. La carica è gratuita. Ai componenti dell'Organo Amministrativo è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede. Il luogo di riunione dovrà essere designato entro la Regione Piemonte. L'avviso di convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato mediante lettera raccomandata o per mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore. E' ammessa la possibilità

che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza a condizione che tutti i consiglieri possano essere identificati e sia loro consentito di trasmettere, ricevere e visionare documenti, di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la riunione.

11.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, i membri del Comitato Artistico; possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, le persone che il Presidente ritenga di invitare.

Art.12. Poteri dell'Organo Amministrativo

12.1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

12.2. L'Organo Amministrativo, ferma la generalità dei suoi poteri di amministrazione, oltre alle altre decisioni indicate nel presente Statuto:

I. predispone ed approva, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo e approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;

II. nomina, se istituito, i componenti del Comitato Artistico;

III. provvede all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, dei contributi, delle elargizioni, delle oblazioni, delle erogazioni;

IV. provvede agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;

V. provvede alla statuizione ed alla modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;

VI. provvede alle operazioni bancarie anche con l'assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle Finalità Istituzionali;

VII. provvede all'assunzione dei necessari provvedimenti in tema di rapporti di collaborazione, sia di lavoro subordinato che autonomo e/o professionale, determinando la qualifica, le mansioni, i poteri attribuiti mediante procura ed i corrispettivi da concordare con gli interessati;

VIII. delibera all'unanimità le modifiche allo Statuto, da sottoporre all'autorizzazione dell'autorità preposta.

Art.13. Il Presidente

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; esso convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, ed esercita i poteri che l'Organo Amministrativo eventualmente gli deleghi.

13.2. Il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.3. Spetta ai Fondatori unanimemente nominare il Presidente, eventualmente anche nella loro persona. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente sarà eletto fra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica tre anni.

Art.14. L'Assemblea dei Sostenitori

14.1. L'Assemblea dei Sostenitori è composta da tutti i soggetti aventi la qualifica di Sostenitori (come definiti al precedente Art. 9) che, nell'esercizio antecedente all'anno solare in cui scade l'Organo Amministrativo, abbiano apportato alla Fondazione contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie sia sotto forma di prestazioni di

servizi, nella misura minima determinata dall'Organo Amministrativo e, comunque, nelle forme da esso stabilite. In caso di apporti non pecuniari, siano essi beni o servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata all'Organo Amministrativo, tramite apposita deliberazione motivata. L'Organo Amministrativo predispone un Albo dei Sostenitori nel quale iscrive tempestivamente tutti i contributi apportati alla Fondazione. L'iscrizione di ogni contributo reca menzione del soggetto o dei soggetti che l'ha effettuato.

14.2. L'iscrizione interviene solamente nel caso in cui l'Organo Amministrativo accetti il contributo. L'iscrizione non viene effettuata se il contributore chieda di non procedere alla stessa.

14.3. L'iscrizione all'Albo dei Sostenitori conferisce a ciascun Sostenitore un diritto di voto nell'Assemblea dei Sostenitori, a prescindere dal contributo versato.

14.4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, ovvero posta elettronica o altra modalità che dia certezza nella ricezione, inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di Statuto almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi.

14.5. L'Assemblea dei Sostenitori, una volta riunita, elegge un presidente il quale nomina un segretario con il compito di redigere un verbale della riunione. L'Assemblea dei Sostenitori si intende validamente costituita qualunque sia il numero di Sostenitori e di voti rappresentati nell'assemblea.

14.6. L'Assemblea dei Sostenitori ha esclusivamente un ruolo consultivo e propositivo. Essa delibera, a maggioranza dei presenti, su proposte da sottoporre all'Organo Amministrativo e su iniziative da intraprendersi dalla Fondazione nell'ambito delle Finalità Istituzionali. Essa delibera altresì, senza valore vincolante, su questioni sottoposte ad essa dall'Organo Amministrativo.

14.7. L'Organo Amministrativo delibera l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: morosità; inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dal Regolamento; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario alle Finalità Istituzionali.

14.8. I Fondatori hanno diritto di presenziare all'Assemblea dei Sostenitori. Ad essi la convocazione deve essere comunicata con le modalità di cui all'Art. 14.4.

14.9. Tutti i Sostenitori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni già assunte.

Art.15. Il Segretario e il Comitato Artistico

15.1. Il Segretario Generale della Fondazione può essere nominato dai Fondatori, se ritenuto opportuno. L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare altre figure per coadiuvare la sua attività e per eseguire le sue decisioni, quali coordinatori, direttori, eccetera, qualora lo ritenga utile od opportuno.

15.2. L'Organo Amministrativo può deliberare la nomina di un Comitato Artistico. Esso, se nominato, ha funzioni consultive e assiste l'Organo Amministrativo nella definizione e nell'attuazione dei programmi di attività della Fondazione.

15.3. Il Comitato Artistico in particolare:

- propone all'Organo Amministrativo possibili attività che, a suo giudizio, rispondono alle finalità della Fondazione;
- fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, fisiche o giuridiche, che con la loro presenza e insegnamento possono contribuire al raggiungimento dei Fini Istituzionali.

15.4. Spetta all'Organo Amministrativo definire il numero dei componenti del Comitato Artistico, nominarli e provvedere alla loro sostituzione per qualunque causa. I membri del Co-

mitato Artistico durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art.16. Il Revisore

16.1. Il controllo sul rispetto della legge e dello Statuto e sulla regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è affidato ad un Revisore unico, nominato dai Fondatori ed avente i requisiti dell'art. 2399 del Codice Civile.

16.2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

16.3. In particolare egli dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Art.17. Anno Finanziario

17.1. L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

17.3. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di amministrazione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.18. Norme applicabili

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni.

18.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i componenti degli organi della Fondazione tra loro, nei confronti della Fondazione ovvero nei loro confronti da parte della Fondazione, tranne le controversie non arbitrabili per legge, dovrà essere devoluta necessariamente alla cognizione esclusiva di un arbitro unico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D. lgs. 17/1/2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il Regolamento. L'arbitro unico applicherà la legge italiana e dovrà decidere in via rituale. Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 80 (ottanta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico, e avrà carattere definitivo e vincolante nei confronti delle parti e non sarà soggetto a impugnazione.

18.3. Qualsiasi controversia non arbitrabile sarà sottoposta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Torino.

18.4. Tutte le comunicazioni, trasmissioni e notifiche previste dal presente Statuto sono effettuate a mezzo di posta elettronica comunicata al momento della nomina.

18.5. L'Organo Amministrativo redige previo parere (obbligatorio e vincolante) dei Fondatori, un regolamento operativo alla cui osservanza sono tenuti tutti gli organi della Fondazione.

In originale firmato: Sandra Lesina - Charley Vezza - Axel Iberti - Fabrizio Donotti Notaio

(vi è l'impronta del sigillo)

Certifico io sottoscritto dottor Fabrizio Donotti, notaio in Alba, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale nei miei atti, con annesso allegato, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

Consta in detto formato di facciate sette.

Alba, lì 6 luglio 2026

Firmato digitalmente: Fabrizio Donotti Notaio

Fabrizio Donotti Notaio

Via General Govone 8/b
12051 - Alba (Cuneo)

telefono: 0173/441248
e-mail: *fdonotti@notariato.it*
pec: *fabriziodonotti@postacertificata.notariato.it*

(lo studio è chiuso il lunedì)

C E R T I F I C O

io sottoscritto dottor Fabrizio Donotti, notaio in Alba, di avere ricevuto in data odierna 14 ottobre 2026, repertorio numeri 85057/16.008, atto avente il seguente letterale tenore:

"Verbale del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Vezza"

portante modificazione statutaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici del mese di ottobre, in Alba, nel mio studio in Via Generale Govone n. 8/b, alle ore undici e minuti dieci.

Avanti me dottor Fabrizio Donotti, notaio in Alba, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovi e Saluzzo,

sono comparsi i signori

- **Lesina Sandra**, nata a [redacted], residente e domiciliata a [redacted], imprenditrice, codice fiscale [redacted];
- **Vezza Charley**, nato ad [redacted], residente e domiciliato ad [redacted] imprenditore, codice fiscale [redacted];
- **Iberti Axel**, nato a [redacted], residente e domiciliato ad [redacted], quadro, codice fiscale [redacted]

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono dare atto di quanto segue:

premettono i comparenti

a) che con atto da me notaio ricevuto in data 4 febbraio 2021, repertorio numeri 83.573/14.678, registrato a Cuneo il 12 febbraio 2021 al numero 3096 serie 1T, tra i signori Lesina Sandra e Vezza Charley ("Fondatori") venne costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione originariamente denominata "Fondazione Radical Design", con sede in Barolo, Via Alba n.26, destinata a svolgere la sua attività entro l'ambito della Regione Piemonte;

b) che l'articolo 5.3 dello Statuto della Fondazione disponeva - e tuttora dispone - che lo Statuto della Fondazione possa essere modificato con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso di tutti i Fondatori;

c) che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con l'assenso di tutti i soci Fondatori, in forza di deliberazione in data 15 luglio 2026, da me notaio contestualmente verbalizzata con atto repertorio numeri 85.022/15.978, registrato a Cuneo il 17 luglio 2026 al n. 14.443 serie 1T, ha modificato la denominazione della Fondazione assumendo la nuova - ed attuale - di **"Fondazione Vezza"**;

d) che la Fondazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al numero 1501 e risulta altresì iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo, al Repertorio Economico Amministrativo, al numero CN-327203, ed ha codice fiscale 90059170044;

e) che la Fondazione è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai medesimi Fondatori Lesina Sandra (Presidente e legale rappresentante) e Vezza Charley (Consigliere) nonchè dal signor Iberti Axel (Consigliere);

f) che il Consiglio di Amministrazione, consenzienti i Fondatori, anche in ossequio alle richieste dei

competenti Organi di controllo e vigilanza, intende ora deliberare la modifica della previsione di cui al punto 18.3 dello Statuto, che attualmente dispone la inderogabile competenza del Tribunale di Torino per la cognizione delle controversie che non siano sottoponibili all'arbitrato di cui al precedente punto 18.2 dello Statuto stesso;

g) che, con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione intende altresì adottare, per la Fondazione, un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in sostituzione dell'attuale "*fondazioneradicaldesign@pec.it*";

quanto sopra premesso

e considerato parte integrante e sostanziale di questo atto

i signori Lesina Sandra, Vezza Charley e Iberti Axel dichiarano di costituirsi qui in Consiglio di Amministrazione e, con voto unanime,

deliberano

1) di modificare il testo del punto 18.3 dell'attuale Statuto, assumendone il seguente nuovo:

"18.3. Il foro competente per eventuali controversie è determinato in ottemperanza alle norma di legge processuali civili vigenti"

Per quanto ancora occorra, i signori Lesina Sandra e Vezza Charley, quali unici Fondatori, prestano, ognuno, il pieno assenso alla sopra deliberata modificazione statutaria.

2) di adottare, per la Fondazione, in sostituzione dell'attuale, il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): *"fondazionevezza@pec.fondazionevezza.com"*

%%%%%%%%%%%%

I comparenti mi consegnano il testo dello Statuto della Fondazione aggiornato alla deliberazione di cui al superiore punto 1), quale risulta dal documento che io notaio, su loro richiesta, e previa loro e mia sottoscrizione, allego al presente atto sotto la lettera "A".

%%%%%%%%%%%%%%%%%

Del che richiesto, ho ricevuto il presente verbale, che ho letto ai comparenti che lo approvano e, in conferma, lo sottoscrivono, con me notaio, ai sensi di legge, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, essendo le ore undici e minuti venticinque.

Scritto da me notaio, in gran parte con mezzi elettronici ed in piccola parte a mano."

Certifico altresì che l'atto predetto è in corso di registrazione e di deposito al Registro delle Imprese di Cuneo perchè nei termini.

Rilascio il presente certificato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Alba, 14 ottobre 2026

[redacted]